



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"
Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 - 085/4916811

E-MAIL: chis017009@istruzione.it - PEC: chis017009@pec.istruzione.it
SITO: www.liceoavolta.it - C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD

I.I.S.- "A. VOLTA"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0000154 del 08/01/2022
I-1 (Uscita)

Al Personale docente e ATA
Ai genitori e agli studenti
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2-obbligo vaccinale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 *Obbligo vaccinale per il personale della scuola*;

VISTA la circolare prot.n. 12276 del 04/12/2021 "Decreto legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico che integralmente si richiama;

VISTO il Decreto Legge del 07/01/2022;

VISTO, in particolare,

- **l'art. 4** *Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo*;
- **l'art. 4-quinquies** *Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*;
-

COMUNICA

Quanto segue:

1) nuove regole per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno delle classi:

Scuola secondaria di I° e II° grado

- Con **un caso di positività** nella stessa classe è prevista l'auto sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine ffp2.
- Con **due casi di positività nella stessa classe**, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti **da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo**, si applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per **gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati**, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

- Con **tre casi** nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

2) I lavoratori:

- nel caso in cui comunichino di non essere in possesso di certificazioni verdi COVID – 19 di vaccinazione o guarigione o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022**. Per i giorni di assenza ingiustificata, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**;
- in violazione dell'obbligo, non possono accedere ai luoghi di lavoro;

- che violano le sopra dette disposizioni sono soggetti all'irrogazione di una **sanzione**, da parte del Prefetto, pari ad un importo compreso tra i 600 euro e i 1.500 euro. In questo caso, restano ferme per loro anche le conseguenze disciplinari previste dalla normativa vigente del comparto scuola.
- **non soggetti all'obbligo** (nei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore), per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2;
- **guariti**, ottengono differimento della vaccinazione a seguito di notifica del Medico di Medicina Generale di avvenuta immunizzazione.

3) I datori di lavoro controllano:

- **il possesso delle certificazioni verdi COVID – 19** di vaccinazione o guarigione, da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione. Nella fattispecie, dunque, il Dirigente scolastico ha obbligo di verifica del possesso, con le modalità di legge, da parte del personale della scuola.
- **la certificazione di esenzione dalla vaccinazione è valida fino 31/01/2022**. Il decreto del 05/01/2022 non varia, comunque, quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Salute, che esplicitano quanto segue, in merito alla correttezza del documento:
 - ✓ può essere rilasciata esclusivamente da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali oppure da medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta che operano nell'ambito della campagna vaccinale.
 - ✓ Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:
 - a. i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
 - b. la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105";
 - c. la data di fine validità della certificazione indicata con "certificazione valida fino al _____";
 - d. i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
 - e. il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.

4) Tracciamenti fino al 28/2/2022

- **la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado**, soggette alla **auto sorveglianza** in presenza di un caso di positività nella classe, esegue un **test antigenico rapido gratuito** presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal pediatra di libera scelta.

Infine, si ricorda che è fatto **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**.

La presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive disposizioni governative.

Cordiali saluti.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela MANCINI